



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA  
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO  
DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI, SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI  
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

## **VIA PEC**

Alle associazioni professionali e forme aggregative inserite nell'elenco di cui all'art. 2 comma 7 della legge 14 gennaio 2014, n. 4

**LEGGE N. 49/2023 – LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL DECRETO MIMIT EX ART. 1, COMMA 1, LETTERA C).**

## **Premessa**

Nell'Ordinamento italiano, il compenso del professionista è stato a lungo commisurato in base a un "sistema tariffario obbligatorio". Sulla materia è intervenuta la c.d. "legge Bersani" (Legge n. 248/2006) che, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, ha abrogato le disposizioni che prevedevano l'obbligatorietà dei minimi tariffari. Il definitivo superamento del sistema tariffario è successivamente avvenuto ad opera dell'art. 9 del DL n. 1/2012, che ha previsto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate, introducendo una nuova disciplina del compenso professionale: il professionista può liberamente pattuire qualunque compenso con il cliente, purché adeguato all'importanza dell'opera. Inoltre, l'art. 9 del DL 1/2012 ha previsto che, in caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, la determinazione del compenso professionale debba essere effettuata con riferimento a parametri tariffari stabiliti con decreto del Ministro vigilante. Per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia si fa riferimento al D.M. 20 luglio 2012, n. 140; per gli iscritti all'albo dei consulenti del lavoro al D.M. 21 febbraio 2013, n. 46 e, per le professioni dei medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica, al D.M. 19 luglio 2016, n. 165.

La disciplina dell'equo compenso (Legge n. 49/2023) è stata introdotta per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti".



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA  
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO  
DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI, SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI  
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

Il MIMIT, presso il quale è tenuto l'elenco delle associazioni professionali di cui alla Legge n. 4/2013, ha il compito di adottare, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c) della Legge n. 49/2023, un decreto che individui i compensi per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della citata Legge n. 4/2013.

In ragione di ciò è stato sin da subito intrapreso un percorso di interlocuzione e proficuo confronto con le associazioni inserite nell'elenco, al fine di addivenire ad una soluzione condivisa che tenesse conto dell'estrema eterogeneità esistente tra le attività esercitate dai professionisti di cui alla Legge n. 4/2013.

A seguito di un'approfondita analisi dei contributi tecnici sinora pervenuti e a seguito degli ulteriori incontri svolti con i rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative, in ordine all'adottando decreto, è stato possibile elaborare i seguenti punti:

1. Previsione che il compenso dei professionisti possa essere **FISSO**, **VARIABILE** o **A TEMPO** (quest'ultimo - compenso a tempo - da considerarsi residuale, ovvero applicabile nei casi in cui non sia possibile determinarlo in altro modo);
2. Categorizzazione delle funzioni professionali cui far riferimento per l'individuazione della corrispondente **AREA DI ATTIVITÀ** ai fini della determinazione del relativo equo compenso:
  - a) Attività di amministrazione e gestione
  - b) Attività di consulenza
  - c) Attività didattiche, di istruzione e formazione
  - d) Attività ludico-sportive e per il benessere
  - e) Attività culturali, musicali, artistiche, costume
  - f) Attività sociali, assistenziali, religiose
  - g) Attività turistiche ed enogastronomiche
  - h) Attività tecnico-operative;
3. Qualificazione dell'attività professionale resa - al fine della categorizzazione - non secondo la definizione "nominale" della stessa ma delle modalità di svolgimento dell'incarico professionale, caso per caso ed in concreto;



# *Ministero delle Imprese e del Made in Italy*

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA  
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO  
DIVISIONE V – SERVIZI ASSICURATIVI, SERVIZI E PROFESSIONI, ANCHE NON ORGANIZZATE IN ORDINI  
O COLLEGI. RICONOSCIMENTO TITOLI PROFESSIONALI

4. Riferimento alla **NATURA**, alle **CARATTERISTICHE**, alla **DURATA** ed al **VALORE** della prestazione: con apprezzamento del risultato economico conseguito nonché dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Criteri specifici di tali principi sono la delicatezza e rilevanza dell'incarico, l'originalità e l'accuratezza delle prestazioni rese, le responsabilità assunte dal professionista;
5. Parametri differenziali potranno essere stabiliti per attività di eccezionale importanza, complessità e difficoltà e per le prestazioni svolte in condizioni di disagio e urgenza;
6. Potranno essere previste delle riduzioni del "compenso equo" in speculari e contrarie condizioni operative. Per alcune attività specifiche, e nei casi necessari, potranno essere previste anche indennità per ristorare diseconomie legate all'organizzazione funzionale (o contingente) dell'attività;
7. Disciplina di modalità articolate di organizzazione delle prestazioni professionali, richieste per specifiche professioni, di cui occorrerà tenere conto per ragioni di completezza per la valorizzazione dei compensi (aggiuntivi) da correlare alle medesime;
8. Considerata l'estrema eterogeneità della platea dei professionisti interessati dall'emanazione della norma, sarà possibile prevedere **ONORARI SPECIFICI** - determinati unitariamente in relazione all'esecuzione dell'incarico - e **ONORARI ACCESSORI** - determinati con riferimento alle singole prestazioni svolte per l'adempimento dell'incarico.

**In relazione ai contenuti sopra elencati si richiedono contributi scritti relativi ad uno o più punti, da fornire entro 20 giorni al seguente indirizzo di posta elettronica: [dgcm.div05@pec.mimit.gov.it](mailto:dgcm.div05@pec.mimit.gov.it)**

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Gianfrancesco Romeo